

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di c.c. n.76 del 28/09/1979, esecutiva, veniva istituito in Baveno il servizio centro d'incontro e biblioteca civica ai sensi della legge regionale n.78 del 19/12/1978;

Premesso ancora che è intenzione sin d'ora di organizzare la biblioteca secondo il sistema del centro rete come previsto dall'art.8 lettera a) della citata legge;

Sentita la lettura da parte del Sindaco Presidente dello schema di regolamento per la biblioteca civica;

Sentiti gli interventi da parte dei consiglieri Cristina – Lo Giudice –Caramella al fine di rendere il regolamento più aderente alle esigenze di Baveno;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare all'unanimità, singolarmente per ogni articolo, ed in toto l'intero regolamento che è parte integrante della presente deliberazione dando atto della volontà di aderire sin d'ora al sistema di biblioteca centro-rete di cui alla lettera a) dell'art.8 della legge regionale 19/12/1978 n.78 mediante stipula di convenzione tra Comune e la Regione.

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BAVENO

Art.1

La biblioteca del Comune di Baveno istituita con delibera n.76 del 28/09/1979 a norma della L.R. n.78 del 19/12/1978 è un servizio comunale avente lo scopo di:

- a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità di opinioni;
- b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c) stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
- d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonché di documenti di interesse locale;
- f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art. 2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente la biblioteca è dotata di un fondo librario e di altro materiale consistente in riviste ed attrezzature audiovisive.

Il fondo librario e l'altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tale scopo la biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico di entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per i materiali speciali (periodici, cassette, dischi, ecc.).

I libri saranno sistemati in scaffalatura aperta secondo la classificazione Dewey.

La biblioteca organizzerà e ospiterà attività e manifestazioni culturali.

Il comune si propone di istituire nei locali stessi della biblioteca una nastroteca o discoteca con relativo impianto di ascolto.

Art. 3

Le spese necessarie per il personale della biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per il riscaldamento, per la manutenzione, l'illuminazione, per l'arredamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo del bilancio.

La regione potrà intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario

Art. 4

L'uso pubblico della biblioteca è totalmente gratuito.

Art. 5

Il funzionamento della biblioteca è affidato al seguente personale di ruolo tecnico:
- n°1 bibliotecario assunto con qualifica di assistente sociale ed utilizzato al 50% del tempo.

Art. 6

Il bibliotecario in particolare:

- a) è responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;
- b) è consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, dell'altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico e artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione ed il buon uso dei medesimi;
- c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, approvato dal Consiglio Comunale;
- d) tiene i contatti con l'amministrazione comunale, con gli enti che operano nell'ambito del Comune in campo culturale e in particolare con le scuole;
- e) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti e con la direzione del sistema bibliotecario di appartenenza;
- f) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 7

Alla Biblioteca è preposto un consiglio di cui fanno parte tre membri rappresentanti il Consiglio Comunale, due per la maggioranza e uno per la minoranza, un rappresentante del Consiglio di Circolo, un rappresentante del Consiglio d'Istituto scuole medie, un rappresentante dei Comitati Decentrati, un

rappresentante degli organismi sindacali più rappresentativi, un rappresentante del volontariato, un rappresentante del C.A.I. sez. di Baveno, un rappresentante della C.R.I., un rappresentante del circolo A.R.C.I. di Baveno, un rappresentante del circolo A.R.C.I. di Feriolo, un rappresentante del Circolo Operaio di Oltrefiume, un rappresentante del Consiglio Pastorale delle parrocchie di Baveno e Oltrefiume, un rappresentante della parrocchia di Feriolo, un rappresentante del Comitato di gestione Casa Albergo Ferotetta.

Di volta in volta, in occasione di organizzazione di attività particolari finalizzate agli scopi di cui all'art.1 del presente regolamento, saranno invitati, a titolo consultivo, i rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni presenti sul territorio comunale particolarmente attive nel settore interessato.

I membri del Consiglio di biblioteca sono nominati dal Consiglio Comunale su deliberazione dei rispettivi organismi, sono rieleggibili.

Il consiglio di biblioteca decade con il Consiglio Comunale.

Alle riunioni viene invitato e può partecipare il Direttore del sistema o un suo rappresentante.

Art. 8

Il consiglio di biblioteca, come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza semplice fra i suoi membri il presidente. Il consiglio di biblioteca si riunisce regolarmente una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9

Il Consiglio di biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila sul funzionamento della biblioteca;
- b) propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale nonché i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali o di altri enti e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) presenta al Consiglio Comunale entro il 15 settembre una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché la richiesta di finanziamento per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art.6 della L.R. n.78 del 19/12/1978;
- d) presenta eventualmente al Consiglio Comunale, due volte all'anno entro il 13 febbraio e il 15 settembre, richiesta di servizi o finanziamenti per attività culturali, in base all'art.6 della L.R. n.59 del 28/08/1978;
- e) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e le eventuali disinfezioni e disinfestazioni del materiale;
- f) propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti al regolamento;

- g) decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alla finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'ufficio regionale competente;
- h) propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti a favore della biblioteca;
- i) nomina i rappresentanti al Consiglio di sistema e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del sistema.

Art. 10

La biblioteca dovrà rimanere aperta non meno di cinque giorni alla settimana per un totale minimo di 15 ore settimanali, tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

Art. 11

L'accesso alla biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre a un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico, salvo in ambiente appositamente indicato.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio del Comune, che ne presentino domanda su apposito modulo, corredata da un documento d'identità e, per i minori di 14 anni, dall'assenso del genitore o di chi ne fa le veci.

Il bibliotecario può derogare a quanto disposto nel capoverso precedente a favore di studiosi non residenti nel comune. Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale salvo casi di deroga autorizzati dal bibliotecario.

Art. 12

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnalati dal bibliotecario, sentito il parere del Consiglio di biblioteca, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta specifica (ad es. per mostre o per pubblicazioni).

Il materiale audiovisivo è escluso dal prestito.

Art. 13

Di regola non vengono concessi in prestito più di due volumi per volta. In base a criteri di opportunità il bibliotecario ha la facoltà di derogare a questa regola.

Art. 14

La durata del prestito di regola è determinata in 30 giorni.
E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

Art. 15

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal bibliotecario.

Art. 16

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.

In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal bibliotecario.

L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla biblioteca. Il Consiglio di biblioteca deciderà sulla durata della esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento ed all'integrità dell'istituto.

Art. 17

La biblioteca effettua il prestito esterno attraverso il centro rete.

Art. 18

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della biblioteca.

Art. 19

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla duplicazione che comporti il rovesciamento del documento tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.

Nei casi particolarmente delicati oppure qualora insorgano controversie deve essere sentito l'ufficio regionale competente.